SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

Istituto nazionale di statistica:

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2008 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2009.

Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare l'art. 59 che dispone la delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, escludendo dalla indicata delega i porti e le aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 recante «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni a norma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti e, in particolare:

l'art. 9 che dispone, al comma 2, il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia delle funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico e che tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni;

l'art. 11 che dispone, al comma 2, che «entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», ed in particolare l'art. 4 che definisce la classificazione dei porti in categorie e classi e le relative funzioni, nonché i criteri per individuare i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale e quelli di rilevanza economica regionale ed interregionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 10 che stabilisce che «con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed, in particolare, l'art. 1, comma 7, dove si stabilisce che

sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del pubblico demanio delle zone del mare territoriale per le finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

Visti il Codice della navigazione ed il Regolamento per la navigazione marittima;

Preso atto che non è intervenuto, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 della citata legge n. 84/1994, il decreto del Ministro dei trasporti per la determinazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali delle categorie e classi di porti, ivi prevista, e l'appartenenza alle stesse dei singoli scali;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 ha incluso fra le aree di preminente interesse nazionale anche i porti e che si rende necessario, oltre che opportuno, in assenza della specifica individuazione di cui al citato art. 4 della legge n. 84/1994, inserire tra le aree del demanio marittimo e del mare territoriale di preminente interesse nazionale anche i porti che hanno rilevanza economica nazionale ed internazionale;

Considerato, altresì, opportuno indicare, nell'ambito delle predette aree, anche i porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, comunque esclusi dal conferimento di funzioni alle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111;

Considerato che il Ministero della difesa esercita le funzioni di esclusiva competenza attinenti alla difesa militare nelle aree marittime delle acque interne e territoriali, anche con riferimento alla libertà di navigazione indispensabile allo svolgimento dell'attività operativa delle unità militari ed all'applicazione dei vigenti accordi internazionali;

Considerato che la puntuale individuazione per talune tipologie di aree, beni o manufatti si presenta complessa e con caratteristiche di rigidità in relazione all'evolversi delle esigenze e che, pertanto, sia al fine di semplificare il procedimento che di addivenire ad una procedura che garantisca la piena e chiara conoscibilità delle competenze, si è ritenuto opportuno procedere anche attraverso la definizione di specifiche categorie e la successiva redazione di un elenco regionale da concordare con la regione stessa;

Tenuto conto del Protocollo d'intesa in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 sottoscritto, in fase istruttoria, tra il Ministero dei trasporti e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre 2006;

Visti il citato protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre 2006, la delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 3157 del 14 dicembre 2007, la nota della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della stessa Regione e la nota 21 dicembre 2007 del Ministero della difesa con cui, relativamente all'esercizio delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime per quanto concerne il porto di Monfalcone in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, le predette amministrazioni prendono atto che all'esercizio delle su richiamate funzioni provvede direttamente la Regione;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Acquisito in data 20 marzo 2008 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'art. 1, lettera *f)*, per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti e all'art. 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Ambito del provvedimento

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, comma 2, sono individuate, nella regione Friuli-Venezia Giulia, le aree del demanio marittimo e del mare territoriale di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima, riportate negli elenchi allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai fini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, sono esercitate dalla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni relative alla concessione sulle aree demaniali marittime nell'ambito del porto di Monfalcone, ad esclusione di quelle identificate negli elenchi A e B allegati, di cui al precedente comma 1, e di quelle destinate all'approvvigionamento energetico.

Art. 2.

Elenco regionale

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a fornire alla regione, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco puntuale di tutte le aree e i beni compresi nelle categorie indicate nell'allegato A, che formeranno oggetto di specifico accordo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa provvedono, altresì, a fornire alla regione, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la delimitazione planimetrica delle aree della circoscrizione dell'Autorità portuale di Trieste.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, si provvede al periodico aggiornamento dell'elenco e delle modifiche planimetriche, in relazione al mutare delle esigenze.

4. Le citate amministrazioni provvedono a trasmettere all'Agenzia del demanio copia della documentazione oggetto degli accordi, la delimitazione delle aree di cui al comma 2 ed i successivi periodici aggiornamenti.

Art. 3.

Decorrenza

1. Il presente provvedimento sostituisce, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 recante «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni a norma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», esclusivamente per quanto previsto per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Roma, 9 febbraio 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti con le regioni
FITTO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Porto di Trieste e relativa circoscrizione dell'Autorità portuale:

le aree, anche portuali, ed i manufatti ivi insistenti destinati ai compiti di sicurezza dello Stato dal Corpo delle Capitanerie di porto, dalle forze dell'ordine, dai Vigili del fuoco ovvero oggetto di consegna ex art. 34 del cod. nav. per i medesimi compiti;

le aree e le opere destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere.

ALLEGATO *B*

n° ord.	comune censuario	Località e/o denominazione	dati di individuazione e/o catastali		superficie	motivazione dell'esclusione del conferimento
			foglio	mappali - particelle	m^2	
1	Monfalcone	Porto Rosega	35	p.lla 586/4	70,2	manufatto adibito a magazzino in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione alla Direzione del Genio Marina Ancona per compiti istituzionali
2	Monfalcone	Grado	46	p.lla 200/188	70	manufatto adibito a nautofono in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione alla Direzione del Genio Marina Ancona per compiti istituzionali
3	Trieste	Molo Fratelli Bandiera	14	mapp. 5744/1	150	manufatto adibito ad alloggi e magazzino fanalisti in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione alla Direzione del genio Marina Ancona per compiti istituzionali
4	Trieste	Molo Fratelli Bandiera	14	mapp. 5746/1	190	area in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione
5	Muggia	Lazzaretto		p.lle n. 105/1-105/2-106/2-106/1-111-110-2085/2-2085/3-2313-2314-2315/1 del C.C. di Valle di S.Bortolo	65.676	base logistico-addestrativa - area in consegna ex art. 34 Codice della Navigazione e art. 36 Regolamento al codice della Navigazione
6	Trieste	Contovello	8	p.lla 3128	1.165	area in consegna all'Esercito per fini istituzionali

09A01979

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna», sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2009;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Vista la nota in data 20 novembre con cui il Commissario delegato, nel trasmettere una relazione in ordine alle attività espletate, ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento degli interventi finalizzati al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Viste le note in data 23 e 24 dicembre 2008 con cui la Regione Piemonte ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato di emergenza in questione;

Vista la nota in data 20 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale si esprime parere favorevole per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 23 gennaio 2009 con la quale il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che si sono rese disponibili le risorse finanziate con le delibere CIPE 17/03 e 20/04, per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2010, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01954

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2008, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Considerata, quindi, la situazione di grave rischio per l'igiene e la salute pubblica derivante dalla possibile interruzione o dal rallentamento delle iniziative da eseguirsi in termini di somma urgenza da parte del Commissario delegato, con particolare riferimento agli interventi finalizzati all'abbattimento dei capi bufalini infetti ed alla profilassi di quelli non infetti;

Considerato altresì che sono ancora in corso di svolgimento le iniziative, in regime derogatorio, finalizzate alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi a favore degli allevatori per i capi bufalini abbattuti;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare, rispetto al predetta situazione di criticità, la prosecuzione ed il completamento degli interventi ancora necessari per il definitivo ritorno alla normalità;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista le note dell'Assessore all'agricoltura e alle attività produttive della Giunta regionale della Campania - Commissario delegato del 23 dicembre 2008 e del 9 gennaio 2009;

Sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Aquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 gennaio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza socio-economico nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, nata a Iasi (Romania) il 2 settembre 1976, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer Diplomat in profilul Textile Pielarie spaecializarea tricotaje confectii textile» conseguito presso la «Universitatea tecnica Gheorghe Asachi din Iasi» nella sessione giugno 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri, trattandosi di un titolo accademico-professionale specificatamente indirizzato alla produzione tessile, e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti elettrici, e solo orali: 4) impianti chimici, 5) impianti industriali e 6) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelte dell'istante un tirocinio di trentasei mesi per approfondire le conoscenze di cui sopra;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, nata a Iasi (Romania) il 2 settembre 1976, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale, e per l'esercizio della professione in Italia.
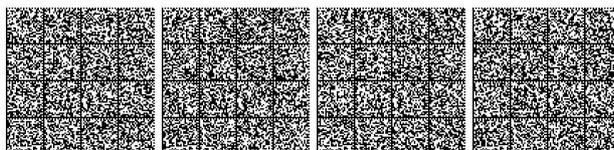
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di trentasei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine; 2) energetica e macchine a fluido; 3) impianti elettrici, e solo orali: 4) impianti chimici; 5) impianti industriali; 6) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A01835

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbiera Mara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Barbiera Mara, cittadina italiana, nata a Udine il 16 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum - Università di Bologna» in data 22 marzo 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 31 agosto 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 3 novembre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine del 2 maggio 2003;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2003 presso la Corte d'appello di Messina;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barbiera Mara, cittadina italiana, nata a Udine il 16 gennaio 1973, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01836

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2009.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Super Box S250» tipo maxi-box e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «KM Carezza Mini», «KM Nola S/45», «KM Camino», «KM Casa S/60», «KM Carezza», «KM Carezza S/250», «KM Camino Maxi» e «KM Jumbo».

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico tre nuovi tipi di fiammiferi denominati «KM Carezza», «KM Carezza Mini» e «KM Camino»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1996, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Camino Maxi»;

Visto il decreto direttoriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Jumbo»;

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Carezza S/250»;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Nola S/45»;

Visto il decreto direttoriale 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Casa S/60»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box, presentata dalla Società Euromatch;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «KM Carezza Mini», «KM Nola S/45», «KM Camino», «KM Casa S/60», «KM Carezza», «KM Carezza S/250», »KM Camino Maxi» e «KM Jumbo», presentata dalla Società P.Erre Italia;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box, le cui caratteristiche sono così determinate:

Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2,2 x 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 3,05;

diametro capocchia massimo: mm 3,10;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 120 x 58 x 25;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq.;

ruvido: striscia sui due lati di mm 120 x 16;

tolleranza contenuto: 4%.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

132) colore «Rosso pompeiano», con legenda Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sul tipo di fiammifero denominato Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box le marche di cui all'articolo 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 43, di colore rosso violaceo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta sul valore (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Euromatch «Super Box S250» tipo Maxi Box	0,85	0,17825	0,1417

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

«KM Carezza Mini»	da euro	0,20	a euro	0,25
«KM Nola S/45»	da euro	0,95	a euro	1,00
«KM Camino»	da euro	1,00	a euro	1,20
«KM Casa S/60»	da euro	0,30	a euro	0,35
«KM Carezza»	da euro	0,80	a euro	0,85
«KM Carezza S/250»	da euro	0,85	a euro	0,90
«KM Camino Maxi»	da euro	2,70	a euro	3,00
«KM Jumbo»	da euro	5,50	a euro	6,00

Art. 4.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartone contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza Mini»	0,25	0,0625	0,0417
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Nola S/45»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartone contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino»	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa S/60»	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartone contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza»	0,85	0,17825	0,1417
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza S/250»	0,90	0,18	0,15
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino Maxi»	3,00	0,3105	0,5
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Jumbo»	6,00	0,6	1,00

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 54

09A01977

DECRETO 20 febbraio 2009.

Inserimento di fasce di prezzo e variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle *B* e *D*, allegate al decreto direttoriale19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la International Tobacco Agency Srl, la Gutab Trading Srl e la Maga Team Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nelle tabelle *B* - sigari e sigaretti -, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, cinque prezzi per kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalle Società International Tobacco Agency Srl e Manifatture Sigaro Toscano Spa;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigari, di sigaretti e di trinciati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *B)* allegate al decreto direttoriale19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n.255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle B - sigari e sigaretti -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B

SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
157,04	31,20	52,00	71,76	312,00
1.429,47	284,00	473,33	653,20	2.840,00

SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
77,51	15,40	25,67	35,42	154,00
87,58	17,40	29,00	40,02	174,00
370,45	73,60	122,67	169,28	736,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigari, di sigaretti e di trinciati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ANTICO TOSCANO	da 5 pezzi	308,00	312,00	7,80
ANTICO TOSCANO	da 1 pezzo	308,00	312,00	1,56
AVO CLASSIC PURITOS	da 10 pezzi	340,00	360,00	18,00
AVO DOMAINE 20	da 25 pezzi	1.600,00	1.680,00	210,00
AVO DOMAINE 20	da 4 pezzi	1.600,00	1.680,00	33,60
AVO DOMAINE 20	da 1 pezzo	1.600,00	1.680,00	8,40
AVO DOMAINE 60	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
AVO DOMAINE 60	da 5 pezzi	1.400,00	1.480,00	37,00
AVO DOMAINE 60	da 25 pezzi	1.400,00	1.480,00	185,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 20 pezzi	1.400,00	1.460,00	146,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 4 pezzi	1.400,00	1.460,00	29,20
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 1 pezzo	1.400,00	1.460,00	7,30
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 4 pezzi	1.500,00	1.560,00	31,20
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 20 pezzi	1.500,00	1.560,00	156,00
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
AVO XO ALLEGRO	da 25 pezzi	1.100,00	1.160,00	145,00
AVO XO ALLEGRO	da 5 pezzi	1.100,00	1.160,00	29,00
AVO XO ALLEGRO	da 1 pezzo	1.100,00	1.160,00	5,80
AVO XO INTERMEZZO	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
AVO XO INTERMEZZO	da 4 pezzi	1.500,00	1.560,00	31,20
AVO XO INTERMEZZO	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
AVO XO NOTTURNO	da 25 pezzi	1.300,00	1.360,00	170,00
AVO XO NOTTURNO	da 5 pezzi	1.300,00	1.360,00	34,00
AVO XO NOTTURNO	da 1 pezzo	1.300,00	1.360,00	6,80
AVO XO PRELUDIO	da 25 pezzi	1.400,00	1.460,00	182,50
AVO XO PRELUDIO	da 5 pezzi	1.400,00	1.460,00	36,50
AVO XO PRELUDIO	da 1 pezzo	1.400,00	1.460,00	7,30
BUNDLE SELECTION CHURCHILL	da 16 pezzi	500,00	540,00	43,20
BUNDLE SELECTION CORONA	da 16 pezzi	400,00	420,00	33,60
BUNDLE SELECTION FIGURADO	da 16 pezzi	400,00	420,00	33,60
BUNDLE SELECTION LONSDALE	da 16 pezzi	425,00	460,00	36,80
BUNDLE SELECTION PETIT CORONA	da 16 pezzi	375,00	400,00	32,00
BUNDLE SELECTION PETIT PANATELA	da 16 pezzi	325,00	340,00	27,20
BUNDLE SELECTION ROBUSTO	da 16 pezzi	450,00	480,00	38,40
DAVIDOFF 1000	da 25 pezzi	1.350,00	1.400,00	175,00
DAVIDOFF 1000	da 5 pezzi	1.350,00	1.400,00	35,00
DAVIDOFF 1000	da 1 pezzo	1.350,00	1.400,00	7,00
DAVIDOFF 2000	da 5 pezzi	1.800,00	1.900,00	47,50
DAVIDOFF 2000	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
DAVIDOFF 2000	da 1 pezzo	1.800,00	1.900,00	9,50
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 4 pezzi	1.900,00	2.000,00	40,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 20 pezzi	1.900,00	2.000,00	200,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
DAVIDOFF 3000	da 5 pezzi	2.000,00	2.200,00	55,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF 3000	da 25 pezzi	2.000,00	2.200,00	275,00
DAVIDOFF 3000	da 1 pezzo	2.000,00	2.200,00	11,00
DAVIDOFF 4000	da 25 pezzi	2.400,00	2.600,00	325,00
DAVIDOFF 4000	da 5 pezzi	2.400,00	2.600,00	65,00
DAVIDOFF 4000	da 1 pezzo	2.400,00	2.600,00	13,00
DAVIDOFF 6000	da 25 pezzi	2.500,00	2.640,00	330,00
DAVIDOFF 6000	da 4 pezzi	2.500,00	2.640,00	52,80
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 5 pezzi	1.200,00	1.260,00	31,50
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 25 pezzi	1.200,00	1.260,00	157,50
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 1 pezzo	1.200,00	1.260,00	6,30
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 10 pezzi	1.200,00	1.260,00	63,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 25 pezzi	4.700,00	5.000,00	625,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 4 pezzi	4.700,00	5.000,00	100,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 1 pezzo	4.700,00	5.000,00	25,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 10 pezzi	4.700,00	5.000,00	250,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3	da 10 pezzi	3.400,00	3.600,00	180,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 20 pezzi	3.400,00	3.600,00	360,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 3 pezzi	3.400,00	3.600,00	54,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 1 pezzo	3.400,00	3.600,00	18,00
DAVIDOFF CIGARS ASSORTMENT 9 PREMIUM CIGARS	da 9 pezzi	2.400,00	2.500,00	112,50
DAVIDOFF DOUBLE R	da 25 pezzi	5.000,00	5.200,00	650,00
DAVIDOFF DOUBLE R	da 4 pezzi	5.000,00	5.200,00	104,00
DAVIDOFF DOUBLE R	da 1 pezzo	5.000,00	5.200,00	26,00
DAVIDOFF DOUBLE R	da 10 pezzi	5.000,00	5.200,00	260,00
DAVIDOFF ENTREACTO	da 1 pezzo	1.200,00	1.240,00	6,20
DAVIDOFF ENTREACTO	da 4 pezzi	1.200,00	1.240,00	24,80
DAVIDOFF ENTREACTO	da 20 pezzi	1.200,00	1.240,00	124,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 25 pezzi	2.400,00	2.600,00	325,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 5 pezzi	2.400,00	2.600,00	65,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 1 pezzo	2.400,00	2.600,00	13,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 5 pezzi	2.200,00	2.300,00	57,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 5 pezzi	1.900,00	2.000,00	50,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 5 pezzi	1.700,00	1.800,00	45,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 1 pezzo	1.700,00	1.800,00	9,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 25 pezzi	1.400,00	1.460,00	182,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 5 pezzi	1.400,00	1.460,00	36,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 1 pezzo	1.400,00	1.460,00	7,30
DAVIDOFF LANCERO MILLENNIUM BLEND	da 10 pezzi	3.000,00	3.200,00	160,00
DAVIDOFF LONSDALE	da 25 pezzi	2.500,00	2.600,00	325,00
DAVIDOFF LONSDALE	da 1 pezzo	2.500,00	2.600,00	13,00
DAVIDOFF LONSDALE	da 5 pezzi	2.500,00	2.600,00	65,00
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	2.200,00	2.300,00	46,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 20 pezzi	2.200,00	2.300,00	230,00
DAVIDOFF N.1	da 25 pezzi	2.900,00	3.100,00	387,50
DAVIDOFF N.1	da 5 pezzi	2.900,00	3.100,00	77,50
DAVIDOFF N.1	da 1 pezzo	2.900,00	3.100,00	15,50
DAVIDOFF N.1	da 10 pezzi	2.900,00	3.100,00	155,00
DAVIDOFF N.2	da 5 pezzi	2.500,00	2.640,00	66,00
DAVIDOFF N.2	da 25 pezzi	2.500,00	2.640,00	330,00
DAVIDOFF N.2	da 1 pezzo	2.500,00	2.640,00	13,20
DAVIDOFF N.2	da 10 pezzi	2.500,00	2.640,00	132,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 20 pezzi	2.700,00	2.840,00	284,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 4 pezzi	2.700,00	2.840,00	56,80
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 1 pezzo	2.700,00	2.840,00	14,20
DAVIDOFF N.3	da 25 pezzi	1.400,00	1.480,00	185,00
DAVIDOFF N.3	da 5 pezzi	1.400,00	1.480,00	37,00
DAVIDOFF N.3	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
DAVIDOFF PETIT CORONA	da 1 pezzo	1.800,00	1.900,00	9,50
DAVIDOFF PETIT CORONA	da 5 pezzi	1.800,00	1.900,00	47,50
DAVIDOFF PETIT CORONA	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	3.200,00	3.400,00	17,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	3.200,00	3.400,00	68,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 10 pezzi	3.200,00	3.400,00	170,00
DAVIDOFF PRIMEROS	da 6 pezzi	700,00	740,00	22,20
DAVIDOFF ROBUSTO	da 25 pezzi	2.700,00	2.840,00	355,00
DAVIDOFF ROBUSTO	da 1 pezzo	2.700,00	2.840,00	14,20
DAVIDOFF ROBUSTO	da 4 pezzi	2.700,00	2.840,00	56,80
DAVIDOFF ROBUSTO COLLECTION	da 5 pezzi	3.000,00	3.200,00	80,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 3 pezzi	2.800,00	3.000,00	45,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	2.800,00	3.000,00	15,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 20 pezzi	2.800,00	3.000,00	300,00
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 4 pezzi	2.100,00	2.200,00	44,00
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 1 pezzo	2.100,00	2.200,00	11,00
DAVIDOFF SPECIAL R	da 25 pezzi	2.500,00	2.640,00	330,00
DAVIDOFF SPECIAL R	da 4 pezzi	2.500,00	2.640,00	52,80
DAVIDOFF SPECIAL R	da 1 pezzo	2.500,00	2.640,00	13,20
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 20 pezzi	2.600,00	2.800,00	280,00
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 3 pezzi	2.600,00	2.800,00	42,00
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 1 pezzo	2.600,00	2.800,00	14,00
DAVIDOFF SPECIAL T	da 20 pezzi	2.800,00	3.000,00	300,00
DAVIDOFF SPECIAL T	da 4 pezzi	2.800,00	3.000,00	60,00
DAVIDOFF SPECIAL T	da 1 pezzo	2.800,00	3.000,00	15,00
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	da 3 pezzi	2.400,00	2.500,00	37,50
PARODI AMMEZZATI	da 5 pezzi	120,00	132,00	3,30
THE GRIFFIN's 200	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
THE GRIFFIN's 200	da 5 pezzi	1.500,00	1.560,00	39,00
THE GRIFFIN's 200	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
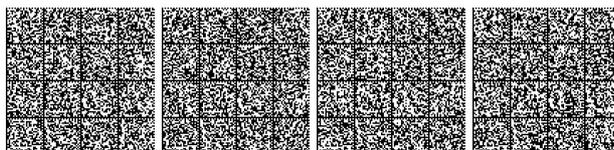
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
THE GRIFFIN's 300	da 5 pezzi	1.400,00	1.480,00	37,00
THE GRIFFIN's 300	da 25 pezzi	1.400,00	1.480,00	185,00
THE GRIFFIN's 300	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da 20 pezzi	1.500,00	1.580,00	158,00
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da 4 pezzi	1.500,00	1.580,00	31,60
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da 1 pezzo	1.500,00	1.580,00	7,90
THE GRIFFIN's 400	da 25 pezzi	1.300,00	1.360,00	170,00
THE GRIFFIN's 400	da 5 pezzi	1.300,00	1.360,00	34,00
THE GRIFFIN's 400	da 1 pezzo	1.300,00	1.360,00	6,80
THE GRIFFIN's 500	da 5 pezzi	1.200,00	1.260,00	31,50
THE GRIFFIN's 500	da 25 pezzi	1.200,00	1.260,00	157,50
THE GRIFFIN's 500	da 1 pezzo	1.200,00	1.260,00	6,30
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	da 1 pezzo	1.200,00	1.260,00	6,30
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	da 25 pezzi	1.200,00	1.260,00	157,50
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	da 5 pezzi	1.200,00	1.260,00	31,50
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 4 pezzi	1.500,00	1.560,00	31,20
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 4 pezzi	1.500,00	1.560,00	31,20
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
THE GRIFFIN's PRESTIGE	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
THE GRIFFIN's PRESTIGE	da 4 pezzi	2.000,00	2.100,00	42,00
THE GRIFFIN's PRESTIGE	da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 25 pezzi	1.000,00	1.060,00	132,50
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 5 pezzi	1.000,00	1.060,00	26,50
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 1 pezzo	1.000,00	1.060,00	5,30
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da 25 pezzi	1.400,00	1.480,00	185,00
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da 4 pezzi	1.400,00	1.480,00	29,60
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 4 pezzi	1.400,00	1.480,00	29,60
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 25 pezzi	1.400,00	1.480,00	185,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 20 pezzi	1.500,00	1.580,00	158,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 3 pezzi	1.500,00	1.580,00	23,70
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 1 pezzo	1.500,00	1.580,00	7,90
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 1 pezzo	1.700,00	1.780,00	8,90
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 25 pezzi	1.700,00	1.780,00	222,50
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 4 pezzi	1.700,00	1.780,00	35,60
THE GRIFFIN'S TOROS	da 25 pezzi	1.700,00	1.780,00	222,50
THE GRIFFIN'S TOROS	da 4 pezzi	1.700,00	1.780,00	35,60
THE GRIFFIN'S TOROS	da 1 pezzo	1.700,00	1.780,00	8,90
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 1 pezzo	1.400,00	1.460,00	7,30
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 4 pezzi	1.400,00	1.460,00	29,20
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 25 pezzi	1.400,00	1.460,00	182,50
THE GRIFFIN'S ROBUSTO FUERTE	da 1 pezzo	1.300,00	1.360,00	6,80
THE GRIFFIN'S ROBUSTO FUERTE	da 10 pezzi	1.300,00	1.360,00	68,00
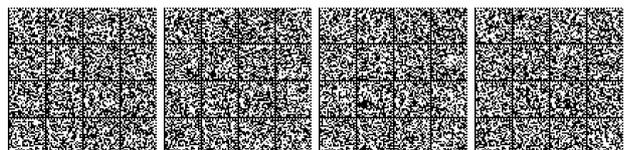
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
THE GRIFFIN'S SHORT CORONA FUERTE	da 1 pezzo	1.000,00	1.060,00	5,30
THE GRIFFIN'S SHORT CORONA FUERTE	da 10 pezzi	1.000,00	1.060,00	53,00
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	1.200,00	1.260,00	25,20
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.200,00	1.260,00	157,50
THE GRIFFIN'S TORO FUERTE	da 1 pezzo	1.600,00	1.680,00	8,40
THE GRIFFIN'S TORO FUERTE	da 10 pezzi	1.600,00	1.680,00	84,00
TOSCANELLO	da 5 pezzi	132,00	136,00	3,40
TOSCANO CLASSICO	da 5 pezzi	204,00	208,00	5,20
TOSCANO DEL PRESIDENTE	da 32 pezzi	625,00	750,00	120,00
TOSCANO EXTRAVECCHIO	da 5 pezzi	224,00	228,00	5,70
TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	180,00	184,00	4,60
TOSCANO ORIGINALE	da 2 pezzi	520,00	530,00	5,30
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 3 pezzi	1.400,00	1.500,00	22,50
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 10 pezzi	1.400,00	1.500,00	75,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
ZINO CLASSIC N° 3	da 5 pezzi	1.000,00	1.080,00	27,00
ZINO CLASSIC N° 3	da 10 pezzi	1.000,00	1.080,00	54,00
ZINO CLASSIC N° 4	da 5 pezzi	800,00	860,00	21,50
ZINO CLASSIC N° 4	da 10 pezzi	800,00	860,00	43,00
ZINO CLASSIC N° 5	da 5 pezzi	1.000,00	1.060,00	26,50
ZINO CLASSIC N° 5	da 10 pezzi	1.000,00	1.060,00	53,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 3 pezzi	1.400,00	1.500,00	22,50
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 10 pezzi	1.400,00	1.500,00	75,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 4 pezzi	1.000,00	1.080,00	21,60
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 10 pezzi	1.000,00	1.080,00	54,00
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 1 pezzo	1.000,00	1.080,00	5,40
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 3 pezzi	1.800,00	1.900,00	28,50
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 10 pezzi	1.800,00	1.900,00	95,00
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 1 pezzo	1.800,00	1.900,00	9,50
ZINO CLASSIC N° DOUBLE CORONA	da 10 pezzi	1.900,00	2.000,00	100,00
ZINO CLASSIC TORPEDO	da 10 pezzi	1.400,00	1.500,00	75,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS PURITOS	da 10 pezzi	380,00	400,00	20,00
ZINO RELAX BRASIL	da 20 pezzi	520,00	560,00	56,00
ZINO RELAX BRASIL	da 5 pezzi	520,00	560,00	14,00
ZINO RELAX BRASIL	da 1 pezzo	520,00	560,00	2,80
ZINO RELAX SUMATRA	da 20 pezzi	520,00	560,00	56,00
ZINO RELAX SUMATRA	da 5 pezzi	520,00	560,00	14,00
ZINO RELAX SUMATRA	da 1 pezzo	520,00	560,00	2,80
SIGARETTI NATURALI				
DAVIDOFF CLUB	da 10 pezzi	320,00	328,00	8,20
DAVIDOFF DEMI TASSE	da 10 pezzi	560,00	576,00	14,40
DAVIDOFF DEMI TASSE	da 50 pezzi	560,00	576,00	72,00
DAVIDOFF EXQUISITOS	da 10 pezzi	760,00	800,00	20,00
DAVIDOFF EXQUISITOS	da 20 pezzi	760,00	800,00	40,00
DAVIDOFF LONG PANATELLAS	da 10 pezzi	720,00	736,00	18,40
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 20 pezzi	240,00	248,00	12,40
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 10 pezzi	240,00	248,00	6,20
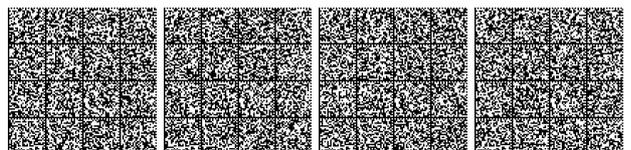
SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 2 pezzi	240,00	248,00	1,24
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 50 pezzi	240,00	248,00	31,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 100 pezzi	240,00	248,00	62,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER	da 20 pezzi	240,00	248,00	12,40
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER	da 50 pezzi	240,00	248,00	31,00
DOMAINE AVO PURITOS	da 10 pezzi	680,00	720,00	18,00
GRIFFINOS	da 20 pezzi	140,00	144,00	7,20
ZINO CIGARILLO SUMATRA	da 20 pezzi	170,00	174,00	8,70
ZINO MINI CIGARILLOS	da 20 pezzi	150,00	154,00	7,70
ZINO MINI CIGARILLOS	da 10 pezzi	150,00	154,00	3,85

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BILL BAILEY’S BALKAN BLEND	da 50 grammi	278,00	294,00	14,70
BILL BAILEY’S BEST BLEND	da 50 grammi	244,00	260,00	13,00
BILL BAILEY’S BOWLING BLEND	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	da 50 grammi	256,00	260,00	13,00
BRODER PETERSEN’S SPECIAL	da 50 grammi	256,00	274,00	13,70
C.A.O. INDIPENDENCE	da 50 grammi	260,00	274,00	13,70
C.A.O. LIBERTY	da 50 grammi	260,00	294,00	14,70
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	da 50 grammi	276,00	286,00	14,30
C.A.O. OLD IRONSIDES	da 50 grammi	280,00	294,00	14,70
CHRISTMAS BLEND -IL TABACCO DI NATALE- WEIHNACHTS TABAK	da 100 grammi	270,00	280,00	28,00
DA VINCI	da 50 grammi	280,00	290,00	14,50
DAVIDOFF BLUE MIXTURE	da 50 grammi	200,00	220,00	11,00
DAVIDOFF GREEN MIXTURE	da 50 grammi	200,00	220,00	11,00
DAVIDOFF RED MIXTURE	da 50 grammi	200,00	220,00	11,00
DEVIL'S HOLIDAY	da 100 grammi	235,00	242,00	24,20
GOLD OF MYSORE	da 100 grammi	235,00	247,00	24,70
GORDON PYM	da 50 grammi	264,00	278,00	13,90
M A DEN DANSKE DROM	da 100 grammi	235,00	240,00	24,00
MILONGA	da 100 grammi	235,00	247,00	24,70
OCEAN LINER BLACK & BRIGHT	da 100 grammi	230,00	240,00	24,00
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	da 100 grammi	278,00	287,00	28,70
OCEAN LINER SWEET & EASY	da 100 grammi	272,00	284,00	28,40
SKIPPER’S FLAKE	da 50 grammi	264,00	274,00	13,70
SWEET VANILLA HONEYDEW	da 50 grammi	276,00	286,00	14,30
THE MALTHOUSE FOUNDER’S RESERVE	da 50 grammi	240,00	256,00	12,80
THE MELLOW MALLARD	da 50 grammi	280,00	284,00	14,20
THE SEASONS HARVESTTIME	da 50 grammi	254,00	266,00	13,30
THE SEASONS SPRINGTIME	da 50 grammi	254,00	266,00	13,30
THE SEASONS SUMMERTIME	da 50 grammi	254,00	266,00	13,30
THE SEASONS WINTERTIME	da 50 grammi	254,00	266,00	13,30
TIMM LONDON BLEND 1000	da 100 grammi	217,00	232,00	23,20

TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
TIMM LONDON BLEND 250	da 100 grammi	210,00	220,00	22,00
TORBEN DANSK 999	da 100 grammi	235,00	246,00	24,60
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	da 50 grammi	242,00	256,00	12,80
TORBEN DANSK BLACK VELVET	da 50 grammi	268,00	276,00	13,80
TORBEN DANSK BLUE NOTE	da 50 grammi	264,00	276,00	13,80
TORBEN DANSK BURLEY	da 50 grammi	230,00	250,00	12,50
TORBEN DANSK KENTUCKY U.S.A.	da 50 grammi	276,00	294,00	14,70
TORBEN DANSK LATAKIA CYPERN	da 50 grammi	268,00	280,00	14,00
TORBEN DANSK N. 11 MELLOW MIXTURE	da 100 grammi	184,00	215,00	21,50
TORBEN DANSK N. 15 SAILOR'S FLAKE	da 50 grammi	236,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK N. 2 ORIENTAL MIXTURE	da 50 grammi	236,00	250,00	12,50
TORBEN DANSK N. 3	da 50 grammi	240,00	256,00	12,80
TORBEN DANSK N. 4 ENGLISH MIXTURE	da 50 grammi	248,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK ORIENT SPEZIALITAT	da 50 grammi	240,00	250,00	12,50
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE 1,6	da 50 grammi	254,00	270,00	13,50
TREASURE OF IRELAND CONNEMARA	da 50 grammi	236,00	250,00	12,50
TREASURE OF IRELAND DONEGAL	da 50 grammi	254,00	268,00	13,40
TREASURE OF IRELAND GALWAY	da 50 grammi	236,00	250,00	12,50
TREASURE OF IRELAND KILLARNEY	da 50 grammi	236,00	250,00	12,50
TREASURE OF IRELAND LIMERICK	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
TREASURE OF IRELAND SHANNON	da 50 grammi	254,00	268,00	13,40
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	da 50 grammi	250,00	264,00	13,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 200

09A02023

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del

tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.872 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, di cui al decreto del 27 ottobre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2008.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2008, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01992

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.872 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre e 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio e 26 marzo 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

Le prime cinque cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 60 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inseri-

re le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01993

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.872 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che, alla data di regolamento dei titoli , sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01994

DECRETO 23 febbraio 2009.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma

dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.872 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2009 e l'ultima il 1° marzo 2012.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2012, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di

almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 2 marzo 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) , per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01995

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario «Xedaquin», per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 24 aprile 1985, con il quale il prodotto fitosanitario «Xedaquin», è stato registrato al n. 6394, a nome dell'impresa Xeda International SA, con sede in Saint Andiol (F), Zone Artisanale la Crau 13670;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario XEDAQUIN, registrato con D.D. del 24 aprile 1985 al n. 6394, di cui è titolare l'impresa Xeda International SA, con sede in Zone Artisanale la Crau - Saint Andiol (France).

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01842

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario «Rembo SC», per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il decreto direttoriale in data 14 settembre 2004, con il quale il prodotto fitosanitario «Rembo SC», è stato registrato al n. 12347, a nome dell'impresa IQV Industrias Quimicas del Vallès S/A, con sede in Mollet del Vallès-Spagna-Av. Rafael Casanova, 81;

Considerato che l'impresa con lettera in data 16 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario REMBO SC, registrato con decreto direttoriale del 14 settembre 2004 al n. 12347, di cui è titolare l'impresa IQV Industrias Quimica del Vallès-S/A., con sede in Av. Rafael Casanova, 81 - Mollet del Vallès Spagna.

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01886

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa «Isagro Italia Srl», per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Isagro Italia Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 8 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Isagro Italia Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Sostanza attiva
CONTRO-LUMACA CAFFARO	2741	19-04-1978	Metaldeide
TERRA-SAN	881	22-02-1973	Metam-sodium
RAMEZIN M NC	11415	23-07-2002	Mancozeb e rame ossicloruro

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01887

DECRETO 3 dicembre 2008.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 13 dicembre 2006, con il quale é stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: OLEARI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 245

09A01961

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2009.

Abrogazione del decreto 7 luglio 2005, recante «Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 16;
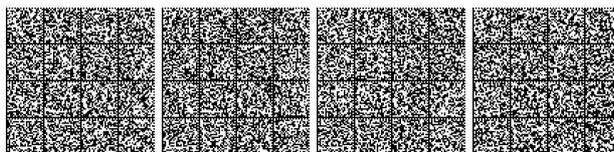
Visto l'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2005, n. 13, pubblicato nella *Gazzella Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2005, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 226/12 del 15 settembre 2005, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Crotone-Roma-Milano e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2006, con il quale viene definita la data di inizio dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone-Roma-Milano e viceversa e viene affidata tale rotta al vettore Air One;

Vista la convenzione, sottoscritta in data 22 dicembre 2005 dall'ENAC e dalla compagnia aerea Air One per regolamentare l'esercizio del servizio di trasporto aereo sulla rotta onerata Crotone-Roma-Milano e viceversa, entrata in vigore, in base all'art. 4, il 9 gennaio 2006, con scadenza dopo due annualità e fatta salva l'eventuale estensione di validità di ulteriori dodici mesi;

Vista la lettera del vettore Air One in data 21 dicembre 2007, con la quale è stata comunicata l'intenzione di non poter operare il servizio onerato, con disponibilità tuttavia a proseguire il servizio per tre mesi fino al 31 marzo 2008;

Vista la lettera dell'ENAC n. 0024276/DIRGEN/CEC del 16 aprile 2008, con la quale è stata avviata un'apposita ricerca di mercato, al fine di riscontrare eventuali manifestazioni di interesse di altri vettori alla prosecuzione del servizio onerato;

Vista la lettera dell'ENAC n. 003243 1/DIRGEN/CEC del 22 maggio 2008, con la quale l'Ente, dopo aver constatato che l'unica manifestazione di interesse èprovenuta dal vettore AIR BEE, accetta l'offerta alla prosecuzione del servizio da parte del medesimo vettore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2008 dall'ENAC e dalla compagnia aerea AIR BEE per regolamentare l'esercizio del servizio di trasporto aereo sulla rotta Roma Fiumicino-Crotone e viceversa, a far data dal 17 maggio 2008 fino alla conclusione della procedura di assegnazione, degli oneri di servizio pubblico e comunque non oltre l'8 gennaio 2009;

Visto l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 14 luglio 2008 dall'ENAC e dal vettore AIR BEE, che estende le condizioni di cui alla suddetta convenzione alla rotta Milano Linate-Crotone e viceversa, con decorrenza dall'8 luglio 2008 fino alla conclusione della procedura di assegnazione degli oneri di che trattasi e in ogni caso non oltre l'8 gennaio 2009;

Vsite le lettere dell'ENAC nn. 045/DIRGEN/CEC e 046/DIRGEN/CEC, entrambe datate 12 settembre 2008, con le quali l'Ente comunica che il vettore ARI BEE ha sospeso la propria attività;

Visto il decreto minesteriale 6 agosto 2008, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2008, recante «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa»;

tutto quanto premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2005, n. 13 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2005, avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di liena da e per Crotone», è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A01930

DECRETO 19 febbraio 2009.

Determinazione per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 133 comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 che demanda al Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei
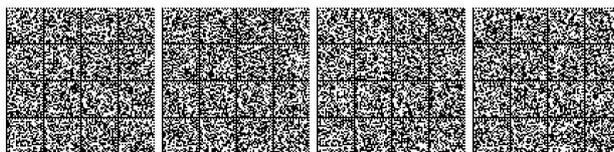
lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 205 del 24 ottobre 2008, con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 5,95% per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008;

Vista la nota n. 82109 dell'8 agosto 2008, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio I, ha comunicato, che, sentita la Banca d'Italia, il tasso alternativo che più si approssima al predetto «prime rate» ABI è il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;

Visto che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia «Istruzioni Finanziarie Monetarie: Banche e Fondi Comune Monetari», riferito a dicembre 2007, è pari al 6,83 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 133, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 20 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008 al 6,83%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A01980

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2006, con il quale l'organismo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl» con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 32, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 febbraio 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
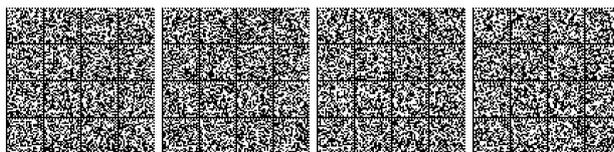
Considerato che il Consorzio forestale dell'Amiata, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 febbraio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl», con decreto 14 febbraio 2006, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01882

DECRETO 18 febbraio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 21 gennaio 2006 con il quale al laboratorio ARPA - Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 gennaio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova

l'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, p.to 5.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24

09A01933

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2009.

Iscrizione della denominazione «Radicchio di Verona» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009, la denominazione «Radicchio di Verona» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Verona», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio di Verona», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009.
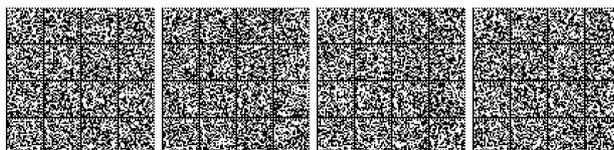
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Radicchio di Verona», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) «RADICCHIO DI VERONA»

Art. 1.

Denominazione

La Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Radicchio di Verona» è riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La IGP «Radicchio di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle *Compositae*, genere *Cichorium*, specie *inthybus*, varietà «Rossa di Verona precoce e tardiva».

Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» e si distingue per i seguenti caratteri:

foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco;

per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;

il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 100-300 grammi per il «tipo tardivo»; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo. Inoltre l'aspetto del germoglio dovrà apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma leggermente ellittica, con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo fogliare rosso brillante senza variegature; colore della nervatura principale completamente bianca stretta alla base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala e privi di odore e/o sapore estranei.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP comprende i comuni di seguito elencati, tutti ubicati nella regione Veneto.

In provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'impianto della coltura del «Radicchio di Verona» IGP si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il «tipo precoce» la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio e, per il «tipo tardivo», tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverrà con 20 giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.

È necessario l'impiego di seme sano. Nel caso di produzione aziendale è necessario partire da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.

Le tecniche colturali nella produzione del «Radicchio di Verona» dovranno orientarsi ad accentuare la qualità della produzione tipica e il grado di ecocompatibilità della coltivazione. A tal fine, il «Radicchio di Verona» dovrà inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticità, di utilizzare la fertilità residua del suolo; ciò per limitare l'apporto di fertilizzanti necessario a conservare le normali condizioni di fertilità dei terreni evitando, così, i fenomeni di sensibilità della coltura agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.

Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.
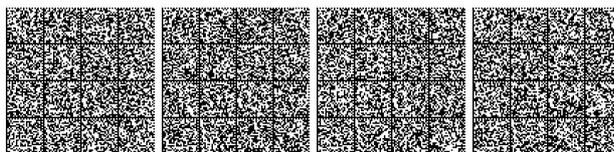
L'impiego dell'irrigazione andrà effettuato con particolare razionalità dopo la semina o il trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Ciò avviene mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).

La raccolta del «Radicchio di Verona» deve assicurare, per il «tipo tardivo» il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa può iniziare dal 1° ottobre per il «tipo precoce» e dal 15 dicembre per il «tipo tardivo».

La produzione per ettaro di prodotto finito non potrà superare le 13 tonnellate per il «tipo precoce» e le 11 tonnellate per il «tipo tardivo».

Per il «Radicchio di Verona» «tipo tardivo» deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, già esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed umidità che favoriscono la ripresa dell'attività vegetativa con mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finchè queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio di Verona».

Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie più esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un cespo con le caratteristiche previste, si recide la radice a non più di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e confezionamento.

Il confezionamento del Radicchio di Verona deve essere effettuato nella zona di origine individuata all'art. 3 del presente disciplinare, poiché il trasporto e le eccessive manipolazioni potrebbero causare la diminuzione della compattezza del grumolo e causare la senescenza del cespo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

A Verona le prime vere coltivazioni di radicchio destinate al mercato iniziano ai primi del Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era coltivato nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite, si fa riferimento al «Radicchio di Verona» già nella «Monografia della provincia di Verona - Regio Prefetto Conte Luigi Sormano Moretti» - Firenze 1911.

Nel libro «Cucina Veneta» (1980) di Giovanni Rorato, così sono presentati i radicchi: «Come fiori sulla tavola. Non c'è dubbio alcuno che il radicchio ha scelto come terra d'elezione il Veneto: è qui, infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la cicoria, anche se le colture specializzate e selettive datano al finire del secolo scorso. Oggi, nel Veneto, la selezione ha prodotto vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso….radicchio variegato di Castelfranco,.... radicchio di Chioggia, radicchio di Verona, anche questo rosso, e infine il variegato di Lusia, in Polesine…».

Numerose ricette tradizionali della cucina Veneta, tramandate negli anni, vedono il Radicchio di Verona come loro ingrediente principale (Omelette al radicchio, Cappelletti di castagne con salsa di noci e radicchio, Fagottini di radicchio, etc.).

Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il Radicchio di Verona dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica, sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore rosso intenso ed il sapore leggermente amarognolo.

Queste caratteristiche sono favorite dal clima di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi. Sono soprattutto le basse temperature del periodo invernale che influiscono maggiormente sulla croccantezza e sul colore rosso intenso delle foglie oltre alle particolari caratteristiche dei terreni, sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità tipici dell'areale di produzione delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Radicchio di Verona» IGP viene immesso al consumo in confezioni sigillate conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

confezioni cm 30 x cm 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

confezioni cm 30 x cm 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

confezioni cm 40 x cm 60 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

borsa retinata di kg 0,5, di kg 1 e di kg 1,5.

Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.

La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture: nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di confezionamento, scadenza per il consumo nonché tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Logo della IGP «Radicchio di Verona».

Il logo raffigura 3 grumoli di Radicchio di Verona con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e il fiume Adige come riferimento all'origine geografica. Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del pantone dei colori, può presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni sopra descritte:
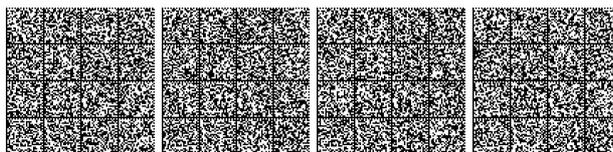
- mm. 28x21
- mm.60x48
- mm.105x85
- mm.150x120

Colori usati:

Pantone	bianco	Pantone	235
Pantone	nero	Pantone	220
Pantone	222	Pantone	647
Pantone	Gr. ch. 1		

Alla denominazione IGP «Radicchio di Verona» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente disciplinare di produzione. È ammesso l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla località della relativa sede. È autorizzato l'uso del marchio aziendale.

In ogni caso la dicitura «Radicchio di Verona» IGP dovrà avere dimensioni significativamente superiori a quelle utilizzate per qualsiasi altra dicitura.

09A01841

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2009.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo al progetto autonomo già ammesso al finanziamento presentato dalla «Nec Italia S.r.l.», e dall'Università della Calabria. (Decreto n. 42/Ric.)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, ed in particolare per il progetto n. 913 presentato dalla Nec Italia S.r.l. e dall'Università della Calabria, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 26 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 913 presentato dalla Nec Italia S.r.l. dall'Università della Calabria, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi e decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale 2266 del 29 dicembre 2003, per mero errore materiale nel calcolo delle agevolazioni relativamente al progetto di ricerca e per la parte relativa alla Nec Italia S.r.l., è stato considerato, quale costo ammissibile, l'importo pari a € 8.845.340,00 in luogo correttamente di € 8.711 .300,00 in quanto in sede istruttoria è stato operato uno stralcio pan a € 134.040,00 come si evince dall'istruttoria espletata dall'istituto convenzionato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 913 presentato dalla Nec Italia S.r.l. e dall'Università della Calabria, contenute nella scheda allegata al decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 913 presentato dalla Nec Italia S.r.l. e dall'Università della Calabria, per effetto del presente decreto è diminuito di euro 93.828,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 **Protocollo n. 913**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 913 del 31/01/2002 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: centro di super calcolo per l''Ingegneria Computazionale

Inizio: 01/09/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Nec Italia S.R.L.
TREZZANO SUL NAVIGLIO

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
ARCAVATA DI RENDE - COSENZA (CS)

- Progetto di Formazione

Titolo: Master in scienze computazionali e supercalcolo

Inizio: 01/09/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Nec Italia S.R.L.
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 10.637.920,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 9.162.050,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 663.650,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 812.220,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 9.162.050,00	€ 663.650,00	€ 9.825.700,00	€ 812.220,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.162.050,00	€ 663.650,00	€ 9.825.700,00	€ 812.220,00
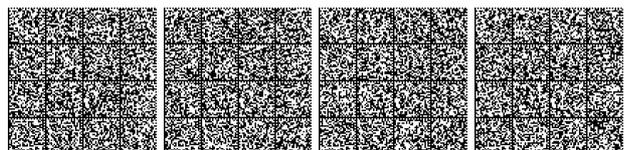
Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	7.199.409,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	6.712.077,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	487.332,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A01762

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP», di Milano, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 21 giugno 2001, con il quale l'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 con il quale si autorizzava il trasferimento della sede principale di Milano in via Clerici n. 10;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 27 giugno 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 21 giugno 2001, nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01884

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne», di Milano, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 8 luglio 2005 con il quale si autorizzava il predetto istituto a cambiare denominazione in: Scuola di specializzazione in psicoterapia «Centro E. Berne»;

Visto il decreto in data 26 aprile 2006 con il quale si autorizzava un ulteriore cambio di denominazione in: «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne»;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 con il quale si autorizzava il trasferimento della sede principale di Milano in piazza Vesuvio n. 19;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 16 novembre 2000, nella sede di Milano, piazza Vesuvio n. 19, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01885

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. **55.**

Attività di valutazione del CNIPA relative ai sistemi ICT delle PAC.

Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici nazionali destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

Premessa.

La presente circolare si pone l'obiettivo di illustrare le attività di valutazione di competenza del CNIPA.

La prima parte della circolare descrive, nel loro complesso, le predette attività di valutazione, distinte in:

rilevazione e valutazione dello stato dell'ICT nella pubblica amministrazione centrale;

valutazione della pianificazione delle attività ICT nella pubblica amministrazione centrale;

valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* su singoli contratti;

valutazione *ex ante* su singoli interventi;

valutazione *in itinere* e *ex post* su singoli interventi.

La seconda parte della circolare riporta le informazioni che le amministrazioni devono inviare al CNIPA ai fini dell'attività di valutazione sui contratti nei casi in cui è prescritto il rilascio dei pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e le modalità di presentazione delle relative richieste. Tale parte ripete ed integra le istruzioni già fornite alle amministrazioni con la precedente circolare 4 luglio 2005, n. 47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2005, n. 160.

La terza parte della circolare riporta le informazioni che le amministrazioni interessate devono inviare al CNIPA ai fini dell'attività di valutazione sui contratti nei casi in cui non è prescritto il rilascio dei pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e le modalità di presentazione delle relative richieste.

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL CNIPA

Il ciclo di valutazione e gli oggetti della valutazione.

Il ciclo di valutazione che il CNIPA effettua sullo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali, si articola nelle fasi e attività descritte nel seguito. Tutte le attività derivano da disposizioni del decreto legislativo n. 39/1993.

Le valutazioni effettuate dal CNIPA riguardano diversi livelli:

a) il piano di sviluppo e di gestione dei sistemi ICT di ciascuna amministrazione;

b) i progetti in cui si articola il piano;

c) i singoli contratti attuativi dei progetti.

Le fasi in cui si articola il ciclo di valutazione e gli oggetti su cui ciascuna fase opera sono mostrate nella tabella seguente:
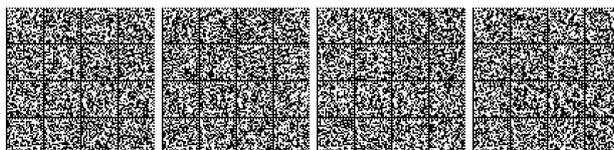
Fasi / Oggetti	A) Consuntivo	B) Pianificazione	C1) Valutazione ex ante	C2) Valutazione in itinere, ex post
a) Piano di sviluppo e di gestione				
b) Progetto				
c) Contratto				

Ciascuna fase si articola in più attività (come descritto nel seguito), alcune a carico delle amministrazioni, altre svolte congiuntamente dal CNIPA e dalle amministrazioni.

Le tipologie di valutazione effettuate riguardano i seguenti aspetti:

aspetto strategico;

aspetto tecnico;

aspetto economico;

aspetto contrattuale (giuridico-amministrativo).

A) CONSUNTIVO: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE (1)

1) Ai fini della rilevazione dello stato di informatizzazione, il CNIPA definisce i contenuti della rilevazione concordandoli con le amministrazioni, che curano la parte relativa alle informazioni di propria competenza nel corso dei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2) Nei mesi di marzo e aprile il CNIPA predispone, ancora condividendone i contenuti con le amministrazioni, la relazione annuale che dà conto dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. La relazione annuale utilizza anche altre fonti di informazione, oltre ai dati messi a disposizione dalle amministrazioni. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a sua volta, la inoltra al Parlamento.

(1) La relazione annuale sullo stato di informatizzazione a cura del CNIPA è prevista nelle disposizioni dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39/1993.

B) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE (2)

3) Il CNIPA elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge:

a) il miglioramento dei servizi;

b) la trasparenza dell'azione amministrativa;

c) il potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

d) il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Le linee strategiche vengono emesse dal CNIPA a febbraio di ogni anno, sulla base degli obiettivi strategici fissati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e sono discusse nella community dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati.

4) Le amministrazioni predispongono, sulla base delle linee strategiche emesse dal CNIPA, una bozza di piano relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e degli interventi di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi, costi di realizzazione e modalità di affidamento.

5) Il CNIPA redige il piano triennale, sulla base delle bozze dei piani delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche e introducendo gli interventi integrativi. Il piano viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro per la pubblica

(2) Le attività di pianificazione derivano dalle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* e dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 39/1993.

amministrazione e l'innovazione). Il piano, approvato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, costituisce documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

6) Le amministrazioni, dopo la promulgazione della legge di bilancio dello Stato, sulla base delle effettive disponibilità di fondi, nonché delle direttive dei propri Ministri di riferimento e, anche, delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, redigono il proprio piano annuale, rivedendo eventualmente obiettivi e modalità di attuazione degli interventi.

7) Il CNIPA raccoglie e consolida in un unico documento, denominato «Piano annuale della PAC», i singoli piani delle amministrazioni. Il piano annuale costituisce quindi una ripianificazione degli interventi programmati dalle amministrazioni nel piano triennale, in base alle effettive disponibilità di fondi. Viene emesso tra febbraio e marzo dell'anno di riferimento del piano stesso.

C) VALUTAZIONE *EX ANTE*, *IN ITINERE* ED *EX POST* SU SINGOLI CONTRATTI

La normativa (art. 7, comma 1, lettere *d)* e *l)*, del decreto legislativo n. 39/1993) affida al CNIPA competenze generali per «ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche» con attività volte a «verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità».

Tali attività coprono tutte le tipologie di valutazione dianzi ricordate (strategica, tecnica, economica, contrattuale).

C1) VALUTAZIONE EX ANTE SU SINGOLI INTERVENTI (3)

8) Nei casi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le pubbliche amministrazioni centrali chiedono il parere preventivo di congruità tecnico-economica sugli schemi di contratto che intendono stipulare. La richiesta di parere è obbligatoria ma gli esiti del parere e le eventuali condizioni non sono vincolanti. Nell'ambito della richiesta di parere l'amministrazione indica a quale dei progetti del proprio piano fa riferimento il contratto. La valutazione effettuata nell'ambito dei pareri riguarda tutte le tipologie: strategica, tecnica, economica e contrattuale.

Esistono dei casi - tipicamente atti esecutivi di contratti quadro - in cui le valutazioni di natura economica e contrattuale non sono necessarie in quanto già effettuate in occasione della stipula dei relativi contratti quadro. In tali casi, ai fini di garantire la valutazione completa di congruità tutta l'attività di acquisizione delle PAC derivante dalle norme citate, il CNIPA effettua una valutazione *ex ante* che riguarda esclusivamente gli aspetti strategici e tecnici.

Oggetto di quest'ultima valutazione sono:

i contratti per l'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip (4)

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi;

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta, cooperazione e sicurezza applicativa;

gli appalti specifici da stipulare nell'ambito degli «accordi quadro» di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

A tal fine le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dovranno chiedere al CNIPA una valutazione (sostitutiva del parere) non vincolante sull'opportunità di procedere all'acquisizione.

Le modalità di richiesta sono indicate nella Parte terza di questa circolare.

9) Il CNIPA esprime pareri obbligatori e valutazioni *ex ante* sulle richieste di cui al punto precedente.

Come già detto, nel caso di pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le valutazioni riguardano i seguenti aspetti di congruità: strategica, tecnica, economica e contrattuale; negli altri casi, le valutazioni riguardano i soli aspetti di natura strategica e tecnica.

C2) VALUTAZIONE IN ITINERE E EX POST SU SINGOLI INTERVENTI (5)

10) Successivamente all'emissione del parere (o della valutazione sostitutiva), il CNIPA segue l'andamento dell'*iter* di acquisizione della fornitura, fino alla stipulazione del contratto, rilevandone anche i tempi. In caso di trattative private questa attività registra eventuali scostamenti tra le condizioni del parere e il contratto effettivamente stipulato. In caso di gara questa attività rileva gli esiti della gara stessa, in termini di aggiudicatario, importo totale del contratto stipulato, prezzi unitari e eventuali altre caratteristiche rilevanti dell'offerta dell'aggiudicatario. L'attività di rilevazione dei prezzi unitari (sia per le trattative private che per le gare) è finalizzata anche ad alimentare la base informativa storica dei prezzi dell'Osservatorio del mercato.

11) Una volta stipulato il contratto, il CNIPA, per quei progetti che ritiene di particolare interesse, ne segue la fase realizzativa. Nel caso di progetti sottoposti a monitoraggio in quanto ritenuti per legge «di grande rilievo», i rapporti di monitoraggio costituiscono la base per la verifica. Le verifiche riguardano la misura dello stato di avanzamento dei progetti e dei contratti e l'analisi delle non conformità (*in itinere*) e la misurazione dei risultati finali (*ex post*), con riferimento sia alla realizzazione dei prodotti e servizi previsti, sia al loro grado di utilizzo.

---

(3) Le attività relative ai pareri derivano dalle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le altre dall'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo.

(4) Vedi circolari CNIPA 5 luglio 2007, n. 53 e 8 novembre 2007, n. 54.

(5) Le attività di verifica in itinere e ex post derivano dalle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 39/1993. Il monitoraggio dei contratti di grande rilievo è previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993.
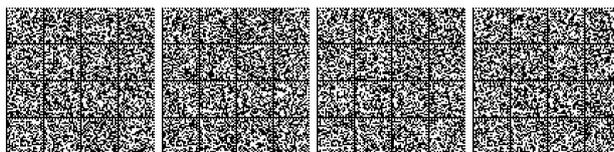
Lo sviluppo temporale delle attività di valutazione.

Lo schema seguente mostra lo svolgimento nel tempo (6) delle attività di valutazione. Sono messi in evidenza anche i legami logici (informativi) tra le diverse attività, con riferimento ai prodotti delle stesse. Le lettere e i numeri fanno riferimento alle fasi e alle attività sopra definite.
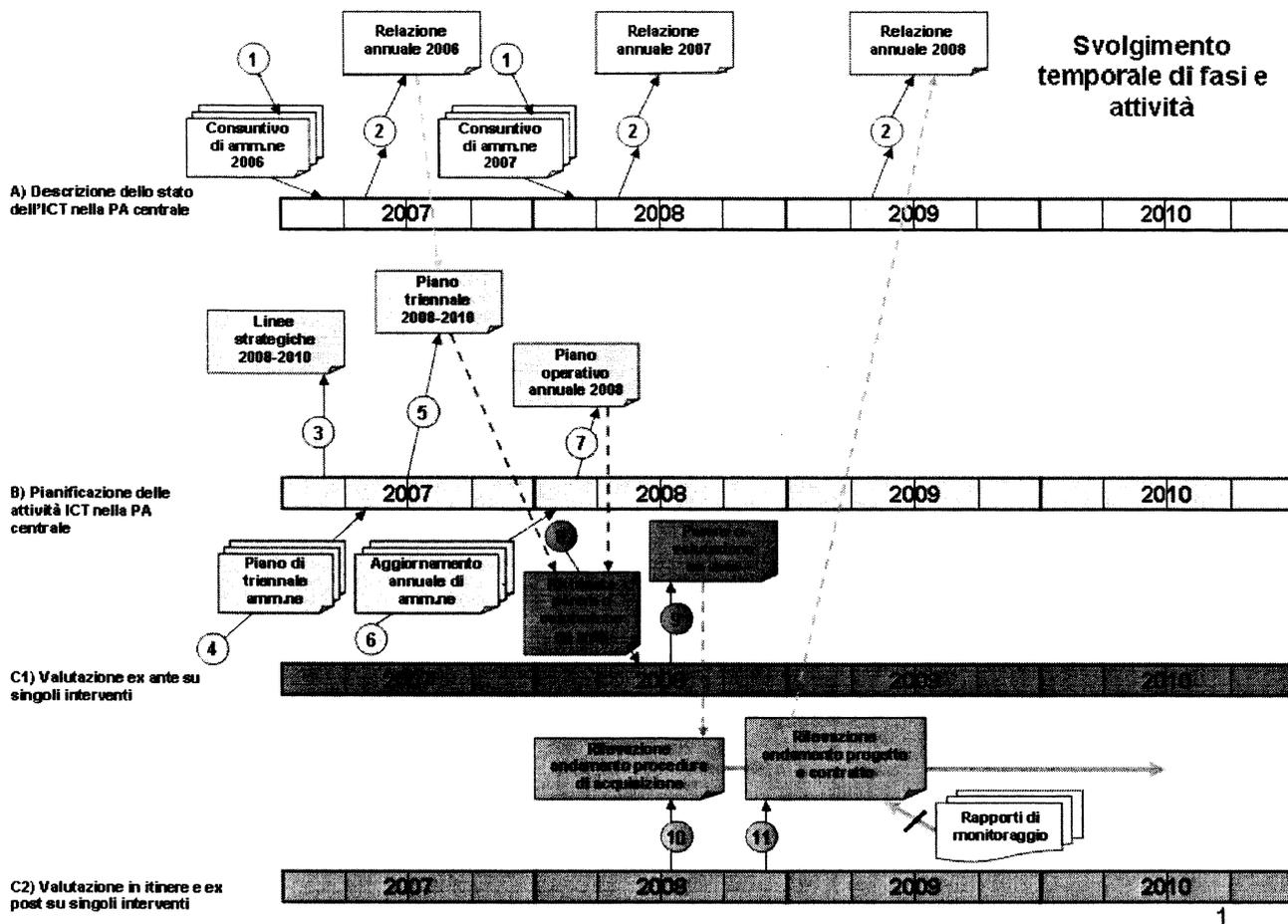
(6) A titolo di esempio, si sono considerate le attività con inizio dall'emissione, nel 2008, delle Linee strategiche 2009-2011.

PARTE SECONDA

INFORMAZIONI DA INVIARE AL CNIPA AI FINI DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SUI CONTRATTI NEI CASI IN CUI È PRESCRITTO IL RILASCIO DEI PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/1993 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

Con circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005 sono stati forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'art. 8 del decreto medesimo sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Al riguardo, si è rilevato che, in un numero non trascurabile di casi, le amministrazioni non rispettano i tempi previsti per la richiesta di parere.

Per tale motivo, nel ribadire il contenuto della circolare n. 47 del 4 luglio 2005, il CNIPA, con la presente circolare, ritiene necessario comunicare alcune informazioni sui comportamenti che adotterà in ordine all'emissione dei pareri di cui alla citata norma di legge e fornire istruzioni integrative riguardanti le modalità di compilazione delle richieste di parere.

Nel contempo, si informa che il CNIPA sta predisponendo alcune iniziative volte a migliorare il supporto alle amministrazioni nella fase di richiesta di parere, che prevederanno:

la messa a disposizione sul sito del CNIPA di un apposito format in XML da utilizzare per la compilazione della richiesta di parere;

attività formative rivolte ai funzionari delle amministrazioni incaricati della redazione delle richieste di parere.
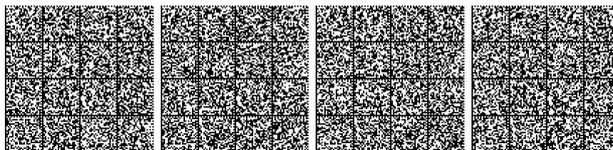
Emissione dei pareri e di avvisi.

Il CNIPA ricorda che il parere deve essere richiesto:

1) in caso di gara, prima della pubblicazione del relativo bando;

2) in caso di procedura negoziata, prima della sottoscrizione del contratto; si ricorda che la richiesta di parere deve essere effettuata, se ne ricorrono i presupposti, anche qualora l'amministrazione intenda ricorrere al mercato elettronico per la pubblica amministrazione. (7) Il CNIPA, su richiesta motivata dell'amministrazione, valuterà se rilasciare, nell'ambito delle proprie attività di consulenza, un avviso di congruità qualora, pur in presenza di un contratto già stipulato:

le attività non siano iniziate;

oppure

le attività siano iniziate ma non terminate e sia presente la c.d. «clausola di salvaguardia» (clausola che impegna il fornitore ad adeguarsi alle condizioni formulate con il parere).

Istruzioni integrative riguardanti le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 239/1993.

Si ricorda, preliminarmente, che la circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005, prevede che alla richiesta sia allegata la seguente documentazione:

schema dei documenti contrattuali corredati di tutti i documenti necessari e, in particolare, il bando di gara G.U.U.E., il disciplinare di gara in caso di procedure aperte, la lettera di invito in caso di procedura ristretta, lo schema di contratto, il capitolato tecnico, l'offerta (in corso di validità) dell'impresa in caso di procedura negoziata;

eventuale studio di fattibilità;

relazione illustrativa del progetto, suddivisa in due sezioni (*A* e *B*).

Al fine di poter effettuare una sempre più approfondita valutazione di congruità sulle forniture oggetto di richiesta di parere, il CNIPA ritiene necessario integrare le informazioni già previste nella citata relazione illustrativa con altre, che consentono una visione più ampia e completa della fornitura. La nuova articolazione della relazione - sempre articolata in due sezioni - che ne deriva è riportata nel seguito.

(7) Con riferimento agli acquisti effettuati tramite mercato elettronico si richiama la disposizione di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) che vieta il frazionamento di forniture e servizi che determini l'esclusione dei relativi procedimenti di acquisizione dall'applicazione delle disposizioni dello stesso codice dei contratti.

SEZIONE A

Prospetto informativo sintetico.

La Sezione A è costituita da un prospetto informativo sintetico nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:

amministrazione aggiudicatrice;

oggetto del contratto, esattamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di forniture e/o di servizi, gli uni e gli altri suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 213/2008 della commissione del 28 novembre 2007;

durata del contratto;

importo contrattuale complessivo (in caso di procedura negoziata), o importo posto a base di gara (nel caso di procedura di gara), con l'esatta specificazione per ogni singolo servizio o fornitura, ancorché a carattere opzionale, al netto di IVA;

modalità di scelta del contraente.

SEZIONE B

È costituita da una relazione esplicativa contenente le valutazioni e l'avviso dell'amministrazione competente sull'iniziativa contrattuale da attivare. In essa dovranno essere puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:

CONTESTO DELLA RICHIESTA

Coerenza con il Piano triennale per l'ICT dell'amministrazione.

L'amministrazione deve indicare a quale punto del piano triennale predisposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, faccia riferimento la fornitura oggetto della richiesta di parere.

Contesto normativo.

In questo paragrafo, l'amministrazione deve riportare gli eventuali riferimenti normativi che motivano specificamente l'oggetto della fornitura.

Contesto organizzativo.

L'amministrazione deve riportare una breve descrizione della propria struttura organizzativa e una più dettagliata descrizione della sottostruttura utente dei risultati della fornitura oggetto della richiesta di parere.

L'amministrazione dovrà anche descrivere gli eventuali impatti dei procedimenti interessati dalla fornitura sui procedimenti di altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali.

Contesto tecnico.

In questo paragrafo deve essere riportata una descrizione dell'ambiente tecnologico - hardware, software di base e di ambiente, applicativi interessati, ambiente di sviluppo, ecc. - in cui si dovrà inserire la fornitura oggetto della richiesta.

Eventuali contributi tecnici e/o finanziari del CNIPA.

L'amministrazione deve dichiarare se la fornitura oggetto della richiesta di parere è soggetta a finanziamento del CNIPA e se il CNIPA stesso ha fornito una collaborazione tecnica alla redazione dei documenti contrattuali o di gara.

Altri pareri e richieste di parere collegati.

L'amministrazione deve indicare le precedenti forniture connesse a quella oggetto di parere e i corrispondenti pareri resi dal CNIPA all'amministrazione stessa.

Risultati di altre attività di valutazione e di monitoraggio.

In questo paragrafo l'amministrazione deve indicare i risultati delle eventuali attività di valutazione o di monitoraggio sulle fasi precedenti della fornitura per la quale è richiesto il parere.

FINALITÀ DELLA FORNITURA

Obiettivo della fornitura.

L'amministrazione deve indicare analiticamente i risultati attesi dalla fornitura, con riferimento alle problematiche e i fabbisogni che intende soddisfare. A tal fine, deve anche indicare a quale dei seguenti macro-obiettivi di e-government tali problematiche e fabbisogni fanno prevalentemente riferimento:

1) innovazione nei servizi per cittadini e imprese;

2) miglioramento delle performance della pubblica amministrazione;

3) innovazione nelle tecnologie ICT.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 1), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra i seguenti bacini di utenza - desunti dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. ……… del………… - fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

tutela della salute;

servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, giovani e sport;

istruzione;

sicurezza;

soccorso civile;

beni culturali e turismo;

servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni;

edilizia e assetto urbanistico;

politiche economico-finanziarie e di bilancio;

competitività e sviluppo delle imprese;

ricerca e innovazione;

ambiente e territorio;

difesa;

infomultimodalità e infrastrutture TLC;

giustizia;

agricoltura, agroalimentare e pesca.

L'amministrazione, inoltre, deve indicare a quale (o a quali) fra i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione stessa - definiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 - faccia riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 2), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra le seguenti tipologie di realizzazione fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

a) realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di work flow;

b) realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della P.A.C. e della valutazione dell'azione amministrativa.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 3), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra le seguenti tipologie di realizzazione fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

a) sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga;

b) sviluppo di infrastrutture e servizi per la fruizione multicanale multiterminale e multirelazionale, anche utilizzando «Reti amiche»;

c) razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa;

d) adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e realizzazione di soluzioni di continuità operativa;

e) adozione di soluzioni innovative, basate su tecnologie (e relativi supporti fisici) quali biometrie, RFId e Wireless, VoIP.

Benefici attesi, previsioni costi-benefici e eventuale studio di fattibilità.

L'amministrazione, oltre a indicare se in merito alla fornitura è stato effettuato uno studio di fattibilità, deve riportare un'accurata analisi costi/benefici della fornitura stessa, che comprenda anche le implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e la puntuale indicazione dei risparmi di spesa che si prevede possano essere conseguiti, ovvero del miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa.

Impatto della fornitura su problematiche di particolare rilievo, anche oggetto di previsioni normative specifiche.

L'amministrazione deve indicare le eventuali implicazioni della fornitura con tematiche generali di particolare rilievo, come, per esempio, la privacy, la sicurezza ICT e dell'ambiente di lavoro, l'uso razionale dell'energia, ecc.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Soluzioni tecniche e criteri di scelta delle soluzioni.

L'amministrazione deve descrivere analiticamente, in tutte le sue componenti, il servizio o la fornitura per la quale chiede il parere e deve indicare i criteri seguiti per l'individuazione delle relative soluzioni tecniche/di prodotto/architetturali, ecc. L'amministrazione deve, inoltre, descrivere gli eventuali accorgimenti previsti in merito ad alcuni aspetti specifici, come, per esempio, l'accessibilità, la sicurezza, il disaster recovery, ecc.

Informazioni metodologiche di valenza generale.

L'amministrazione deve chiarire se la fornitura prevede:

un approccio per sistemi funzionali orientati al governo delle conoscenze, al governo delle risorse e al governo delle relazioni e delle interazioni;

un approccio SOA (Service Oriented Architecture) per la digitalizzazione dei procedimenti con finalizzazione ai servizi;

l'utilizzo di banche dati standard di interscambio realizzate *ad hoc* per l'interoperabilità e l'integrazione dei servizi;

l'adozione di sistemi di gestione e di condivisione delle conoscenze (KMS, e-learning, business intelligence);

il riuso del software per sistemi funzionali, adozione di formati aperti e diffusione del software open source;

la realizzazione di servizi orientati all'impiego della banda larga;

il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità.

Sistemi funzionali necessari.

Nel caso in cui la fornitura preveda la realizzazione o la modifica di sistemi funzionali - cioè di quei sistemi che mettono a disposizione macrofunzionalità da utilizzare autonomamente oppure quali componenti di sistemi applicativi più complessi - è necessario che l'amministrazione specifichi se utilizza, in riuso, sistemi funzionali di altre amministrazioni e evidenzi gli accorgimenti che, a sua volta, intende adottare per consentire il riuso dei propri da parte di altre amministrazioni. Si fornisce, di seguito, un elenco, non esaustivo e che l'amministrazione può integrare, dei principali sistemi funzionali:

sistemi di ingegneria, progettazione e automazione (CAD, *CAE*);

sistemi di georeferenziazione e sistemi informativi territoriali;

sistemi di trattamento immagini ed estrazione informazioni da immagini;

sistemi di riconoscimento vocale;

sistemi di business intelligence;

motori di ricerca, funzionalità semantiche e sistemi di apprendimento;

sistemi per il controllo dei processi produttivi e di ambienti;

sistemi di project management;

sistemi di gestione documentale e workflow;

customer relationship management systems;

sistemi di asset management;

sistemi per la contabilità e il controllo di gestione;

supply chain management systems (procurement, logistica);

sistemi di gestione delle risorse umane;

content management systems;

soluzioni di collaborazione;

e-mail systems;

sistemi di identificazione, autorizzazione ed accesso;

sistemi per l'integrazione di banche dati;

sistemi per l'interoperabilità di servizi.

Risorse professionali e tecnologiche.

In questo paragrafo deve essere riportata la descrizione delle risorse umane (figure professionali e relative quantità) e tecnologiche (apparati, prodotti software, ecc.) e relative quantità ritenute necessarie al servizio o alla fornitura.

Pianificazione delle attività.

In questo paragrafo l'amministrazione deve descrivere la pianificazione temporale delle attività relative alla fornitura.

Livelli di servizio e penali.

In questa parte della relazione, l'amministrazione deve riportare dettagliatamente i livelli di servizio e le relative penali previste, evidenziando come, nella loro definizione, si sia tenuto conto delle «Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT del CNIPA».

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Analisi dei costi per voce di fornitura (anche in forma tabellare).

L'amministrazione deve riportare, per ogni elemento della fornitura, sia la composizione dei costi, diretti e indiretti, sia ogni altra informazione utile alla valutazione di congruità chiesta (ad es. i codici prodotto). L'amministrazione, inoltre, deve comunicare i criteri utilizzati per la loro stima. Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti sof-

tware per i quali è operante un accordo-quadro concluso tra il CNIPA ed il fornitore di tali prodotti, occorre fare riferimento alle quotazioni economiche desumibili dai relativi accordi.

Costi unitari e tariffe professionali.

In questo paragrafo dovranno essere riportati i corrispettivi unitari di tutte le voci di costo della fornitura.

Analisi dei costi indotti riferiti al periodo contrattuale.

L'amministrazione deve riportare un'analisi dei costi indotti dalla fornitura, non riferibili direttamente alla stessa, come, per esempio, le licenze software per la diffusione di un applicativo realizzato nell'ambito della fornitura, la formazione del personale, l'esercizio del sistema dopo la sua realizzazione, ecc.

ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA

Modalità di scelta del fornitore e qualificazione dei fornitori.

L'amministrazione deve indicare le modalità di scelta del contraente, dando conto della coerenza di tale modalità con le norme - comunitarie e nazionali - e, in caso di procedura negoziata, con l'indicazione della specifica previsione normativa legittimante il ricorso alla stessa e l'esplicitazione delle circostanze tecniche e fattuali integranti i presupposti richiesti dalla previsione medesima.

Criteri di aggiudicazione.

In caso di procedura di gara, l'amministrazione deve chiarire i criteri che intende utilizzare per aggiudicare la fornitura, indicare la ripartizione del punteggio fra gli aspetti tecnici e quelli economici, chiarire come viene ripartito il punteggio tecnico e indicare la formula di aggiudicazione del punteggio economico.

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI, VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI E EVENTUALE MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

L'amministrazione deve indicare i criteri di svolgimento della propria attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, dei collaudi parziali e di quelli definitivi.

L'amministrazione, inoltre, deve indicare i criteri e le modalità con cui effettuerà la verifica dei risultati contrattuali, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni.

Nei casi di contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l'amministrazione deve, inoltre, comunicare le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero avvalendosi di una società specializzata.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DEL CNIPA

Verifica sui risultati.

Ai fini dell'esercizio dei compiti assegnati al CNIPA dall'art. 7, comma 1 , lettera *d)*, del decreto legislativo n. 39/1993, in merito alle attività periodiche di verifica sui risultati conseguiti nelle singole amministrazioni («con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza della qualità») da effettuarsi di intesa con le amministrazioni stesse, l'amministrazione richiedente deve indicare quali siano i risultati intermedi e finali oggetto di detta verifica, nonché le relative modalità di effettuazione. Il CNIPA si riserva di segnalare l'esito di tali verifiche agli organi competenti secondo la normativa vigente.

Verifica relativa all'accettazione delle condizioni del parere.

Fermo restando che l'amministrazione, come previsto dal punto 3 della citata circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005, deve trasmettere al CNIPA, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti stipulati, se di importo lordo uguale o maggiore a euro 155.000,00, l'amministrazione stessa, nel caso in cui si discosti dalle condizioni espresse nel parere, deve tempestivamente comunicarne le motivazioni al CNIPA, ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti.

Incompletezza della documentazione trasmessa.

Si ricorda che l'incompletezza della documentazione trasmessa e/o la inesaustività delle indicazioni fornite possono comportare l'adozione del parere sospensivo di cui al punto 6 della circolare n. 47 del 2005, con un conseguente aggravio procedimentale.

PARTE TERZA

INFORMAZIONI DA INVIARE AL CNIPA AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SUI CONTRATTI NEI CASI IN CUI NON È PRESCRITTO IL RILASCIO DEI PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/1993 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

Nella parte prima della presente circolare, si è ricordato che, anche con riferimento ai compiti che l'art. 7, com-

ma 1, lettere *d)* e *l)*, del decreto legislativo n. 39/1993, affida al CNIPA, le amministrazioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo devono chiedere al CNIPA stesso una valutazione non vincolante sull'opportunità di procedere all'acquisizione, su:

i contratti per l'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip; (8)

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi;

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta, cooperazione e sicurezza applicativa;

gli appalti specifici da stipulare nell'ambito degli «accordi quadro» di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al riguardo, mentre per le modalità di compilazione delle richieste di valutazione sull'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip, si rinvia alle circolari CNIPA 5 luglio 2007, n. 53, e 8 novembre 2007, n. 54, per le altre fattispecie si forniscono le seguenti istruzioni.

AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE

Sono tenute alla richiesta di valutazione le stesse amministrazioni che hanno l'obbligo di effettuare le richieste di parere ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La richiesta di valutazione deve essere trasmessa al CNIPA - Area amministrazione centrale - a cura dell'amministrazione competente, con le modalità di cui al paragrafo seguente, prima della stipula dei contratti.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

una relazione tecnica che illustri, almeno, i seguenti aspetti:

1) la tipologia e la quantità di servizi che l'amministrazione ritiene di acquisire;

2) le necessità che intende soddisfare con l'acquisizione;

3) i benefici attesi dalla fornitura;

4) un'analisi del rapporto costi-benefici della fornitura;

la bozza di atto esecutivo, completa degli allegati tecnici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE

Le modalità di trasmissione sono le stesse previste per le richieste di parere ex art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il CNIPA, nel valutare la congruità dei progetti sulla scorta della documentazione, prende in considerazione, tra l'altro:

elementi di natura strategica: valutazione della coerenza della fornitura con gli obiettivi complessi che l'amministrazione si propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione, con la sua pianificazione triennale e con i progetti analoghi di altre amministrazioni, al fine di razionalizzare, nel loro complesso, le iniziative della pubblica amministrazione ed ottenere conseguenti economie di spesa;

elementi di natura tecnica: adeguatezza tecnica dei servizi da acquisire rispetto alle esigenze descritte dall'amministrazione.

RILASCIO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione sarà rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora risulti necessario un supplemento istruttorio - da svolgersi anche per il tramite della personale audizione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente o di altri soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili - il CNIPA emana, nel rispetto dell'indicato termine di trenta giorni, una valutazione sospensiva.

Roma, 13 febbraio 2009

Il presidente: PISTELLA

09A01940

(8) Vedi circolari CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007 (Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server in convenzione Consip da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) e n. 54 dell'8 novembre 2007 (Modalità di applicazione, in via transitoria, della circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007, relativa alla valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server nell' ambito della convenzione Consip).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eligard»

Estratto determinazione n. 1031 del 23 febbraio 2009

Medicinale: ELIGARD.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.A. - Via delle Industrie, 1 20061 Carugate (Milano).

Confezioni:

45 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriempita solvente in involucro AL - A.I.C. n. 036967053/M (in base 10), 1384NF (in base 32);

45 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriempita solvente in vaschetta termoformata - A.I.C. n. 036967065/M (in base 10), 1384NT (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Composizione: una siringa preriempita con polvere per soluzione contiene:

principio attivo: (polvere siringa B) 45 mg di leuprorelina acetato pari a 41,7 mg di leuprorelina.

Eccipienti: solvente (siringa A): copolimero degli acidi DL-lattico e glicolico (15:85) N-metil-pirrolidone.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: MediGene AG - Lochhamer Strasse 11 - 82152 Planegg/Martinsried - Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del cancro della prostata ormono-dipendente in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

45 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriempita solvente in involucro AL - A.I.C. n. 036967053/M (in base 10), 1384NF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

45 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 kit con 1 siringa preriempita polvere + 1 siringa preriempita solvente in vaschetta termoformata - A.I.C. n. 036967065/M (in base 10), 1384NT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eligard è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01963

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pharmacare»

Estratto determinazione n. 1026 del 23 febbraio 2009

Medicinale: VENLAFAXINA PHARMACARE.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. - Via Marghera, 29 - 20149 Milano.

Confezioni:

37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468017/M (in base 10), 14PYFK (in base 32);

37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468029/M (in base 10), 14PYFX (in base 32);

75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468031/M (in base 10), 14PYFZ (in base 32);

75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468043/M (in base 10), 14PYGC (in base 32);

150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468056/M (in base 10), 14PYGS (in base 32);

150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468068/M (in base 10), 14PYH4 (in base 32);

75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468070/M (in base 10), 14PYH6 (in base 32);

75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468082/M (in base 10), 14PYHL (in base 32);

150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468094/M (in base 10), 14PYHY (in base 32);

150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468106/M (in base 10), 14PYJB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Composizione: 1 capsula rigida da 37,5 mg, 75 mg e 150 mg contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato equivalente a 37,5 mg, 75 mg e 150 mg di venlafaxina.

Eccipienti: 37,5 mg capsule rigide.

Contenuto delle capsule: ipromellosa, copolimero di ammonio metacrilato (tipo B), sodio laurilsofato, magnesio stearato.

Film di rivestimento: copolimero di metacrilato mutilato basico 12,5%.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171).

Inchiostro colorante: gommalacca, ferro ossido nero (E 172), glicole propilenico (E 1520).

75 mg capsule rigide: ipromellosa, copolimero di ammonio metacrilato (tipo B), sodio laurilsofato, magnesio stearato.

Film di rivestimento: copolimero di metacrilato mutilato basico 12,5%.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172).

Inchiostro colorante: gommalacca, ferro ossido nero (E 172), glicole propilenico (E 1520).

150 mg capsule rigide: contenuto delle capsule: ipromellosa, copolimero di ammonio metacrilato (tipo B), sodio laurilsofato, magnesio stearato.

Film di rivestimento: copolimero di metacrilato mutilato basico 12,5%.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), indigotina I (E 132).

Inchiostro colorante: gommalacca, ferro ossido nero (E 172), glicole propilenico (E 1520).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis - Atene Grecia.

Indicazioni erapeutiche: depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468017/M (in base 10), 14PYFK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,87 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,04 euro.

Confezione: 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468094/M (in base 10), 14PYHY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,46 euro.

Confezione: 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038468070/M (in base 10), 14PYH6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Venlafaxina Pharmacare è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale.

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'art. 11 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01964

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 1027 del 23 febbraio 2009

Medicinale: VENLAFAXINA RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

37,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431019/M (in base 10), 14NU9C (in base 32):

37,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431021/M (in base 10), 14NU9F (in base 32);

37,5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431033/M (in base 10), 14NU9T (in base 32);

37,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431045/M (in base 10), 14NUB5 (in base 32);

37,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431058/M (in base 10), 14NUBL (in base 32);

37,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431060/M (in base 10), 14NUBN (in base 32);

37,5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431072/M (in base 10), 14NUC0 (in base 32);

37,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431084/M (in base 10), 14NUCD (in base 32);

75 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431096/M (in base 10), 14NUCS (in base 32);

75 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431108/M (in base 10), 14NUD4 (in base 32);

75 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431110/M (in base 10), 14NUD6 (in base 32);

75 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 038431122/M (in base 10), 14NUDL (in base 32);

75 mg compresse 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431134/M (in base 10), 14NUDY (in base 32);

75 mg compresse 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431146/M (in base 10), 14NUFB (in base 32);

75 mg compresse 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431159/M (in base 10), 14NUFR (in base 32);

75 mg compresse 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - AIC n. 038431161/M (in base 10), 14NUFT (in base 32);

75 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431173/M (in base 10), 14NUG5 (in base 32);

75 mg compresse 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431185/M (in base 10), 14NUGK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

37,5 mg di venlafaxina (equivalenti a 42,413 mg di venlafaxina cloridrato);

75 mg di venlafaxina (equivalenti a 84,825 mg di venlafaxina cloridrato).

Eccipienti:

ingredienti intra-granulari:

Lattosio anidro, sodio amido glicolato, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), magnesio stearato;

ingredienti extra-granulari:

Cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), talco purificato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione, confezionamento, controllo: Ranbaxy Laboratories Limited - Paonta Sahib, District Sirmur, Himachal Pradesh - 173 025 India.

Controllo, rilascio:

Ranbaxy Ireland Limited - Spafield, Cork Road, Cashel, Co - Tipperary, Irlanda;

ABC Farmaceutici S.p.A. - Via Cantone Moretti, 29 - Località San Bernardo - 10090 Ivrea, Torino.

Confezionamento (secondario):

Depo PAck s.n.c. di Ruchti Rosa e C. via per Origgio, 112 - 21042 Caronno Pertusella (Varese);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. - Via delle Industrie s.n.c. 26814 Livraga (Lodi) Italia.

Rilascio:

Cemelog BRS KFT - 2040 Budaörs, Vasút u. 2 Hungary;

Ranbaxy Belgium N.V. - 28 B 2 Leuvensestraat, Vilvoorde 1800, Belgio;

Terapia S.A. - 124 Fabricii Street - Cluj - Napoca 400 632 Romania.

Controllo:

Dr. Wessling Laboratorien GmbH - Pharmaanalytik Münster Johann - Krane-Weg 42 48149 Münster - Ungheria;

Farmalyse B.V. - Pieter Lieftinckweg 2 - 1505 HX Zaandam - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: disturbi depressivi maggiori.

Le compresse di Venlafaxina Ranbaxy 37,5 mg e 75 mg sono indicate per il trattamento dei disturbi depressivi maggiori, inclusa la depressione accompagnata da ansia.

Dopo la risposta iniziale, le compresse di Venlafaxina Ranbaxy 37,5 mg e 75 mg sono indicate nella prevenzione delle ricadute dell'episodio iniziale di depressione e per la prevenzione della ricomparsa di nuovi episodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 37,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038431019/M (in base 10), 14NU9C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,04.

Confezione: 37,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 038431058/M (in base 10), 14NUBL (in base 32) .

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,04.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Venlafaxina Ranbaxy è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale.

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'art. 11 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01965

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Aspegic»

Il provvedimento di Variazione di tipo IB. n. 2 «Modifica del nome del prodotto medicinale», relativo alla specialità medicinale per uso umano Aspegic, titolare A.I.C. Sanofi-Aventis S.p.a. - Milano - codice fiscale 00832400154, codice confezione: «500 mg polvere per soluzione orale, 20 bustine - A.I.C. n. 022619086; 1g polvere per soluzione orale, 20 bustine - A.I.C. n. 022619100, modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg. - pubblicato dalla ditta in data 22 gennaio 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 8, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, in quanto, la nuova denominazione proposta «Lisomucil febbre» non è in linea con le indicazioni terapeutiche approvate che prevedono l'uso del medicinale nel trattamento sintomatico degli stati dolorosi ma non negli stati febbrili.

09A01931

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Selvjgon»

Il provvedimento di Variazione di tipo IB. n. 2 «Modifica del nome del prodotto medicinale», relativo alla specialità medicinale per uso umano Selvjgon, titolare A.I.C. Sanofi-Aventis S.p.a. - Milano - codice fiscale 00832400154, codice confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone da 25 ml - A.I.C. n. 018129080», modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1e segg. - pubblicato dalla ditta in data 22 gennaio 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 8, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, in quanto, la nuova denominazione proposta «Lisomucil Notte» non è in linea con lo schema posologico approvato che prevede l'utilizzo del medicinale fino a tre volte al giorno.

09A01932
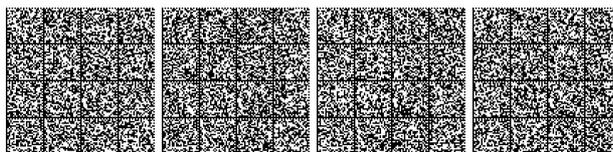
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Gennaio	132,2	2,9	4,4
Febbraio	132,5	2,9	4,4
Marzo	133,2	3,3	4,8
Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4

09A01975

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-050) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
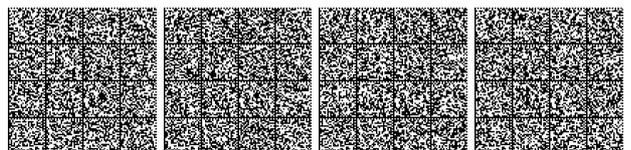
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.